



**CONVENZIONE DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI**  
(Convenzione n \_\_\_\_/OL del \_\_\_\_)

**TRA**

Il soggetto promotore **UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences**, con sede in Roma, Via di Sant' Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.Iva 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostamo Profita, \_\_\_\_\_ di seguito anche "UniCamillus", "Università" o "Ateneo",

**E**

L'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, di seguito denominata "Soggetto Ospitante" o anche A.O.U. o Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu;

**PREMESSO CHE**

- ✓ i tirocini curriculari sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- ✓ il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- ✓ il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- ✓ il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda, un'associazione o un ente pubblico/privato convenzionato con l'Università;
- ✓ il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti di UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, iscritti ai Master On line universitari, con l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

**VISTO**

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n.142;
- il D.M. OTTOBRE 2004, N. 270 ed in particolare l'art. 10, comma 5;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all'attivazione del tirocinio;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto-legge;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l'art. 7, punto d).

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti al Master nel quadro delle normative citate in premessa.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal “soggetto ospitante” sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

## **ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO**

a. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.

b. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante.

c. Per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del Tutor e del responsabile dell'organizzazione;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce, a tutti gli effetti, una convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impratichirsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

## **ART. 3 – PERMANENZA NELL'ORGANIZZAZIONE**

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

## **ART. 4 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Resta salvo in tale ultima ipotesi l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'ente proponente nei confronti del tirocinante qualora sia accertato che il danno è commesso con dolo o colpa grave.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede ove si svolge il tirocinio e rientranti nel progetto di tirocinio.

#### **ART. 5 – SICUREZZA E IGIENE**

Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza ed igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio con l'Università UniCamillus.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **ART. 6 bis – PREVENZIONE E SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo il soggetto promotore garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.

Sono inoltre a carico del soggetto promotore la formazione sulla sicurezza, generale per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre sarà cura del soggetto ospitante effettuare l'eventuale formazione aggiuntiva (su rischi specifici non preventivabili e la formazione sulla gestione delle emergenze proprie dell'A.O.U.).

Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del soggetto ospitante che provvederà a garantirne la conoscenza.

#### **ART. 6 ter – SORVEGLIANZA SANITARIA**

L'avvio della frequenza è subordinato all'avvenuta validazione della certificazione di idoneità sanitaria del tirocinante da parte del Medico Competente dell'A.O.U. di Cagliari.

I tirocinanti, se tenuti a svolgere le attività di tirocinio all'interno di unità operative assistenziali, dovranno comunque sottoporsi a test IgG il riscontro degli agenti virali e al Test Mantoux, se non già posseduto e non antecedente a 24 mesi.

#### **ART. 7 - DURATA E RINNOVO**

- a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) anni, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti ai Corsi dell'Università. Il rinnovo tacito è escluso, ma la convenzione potrà essere prorogata per ulteriori 2 (due) anni mediante richiesta formale da trasmettere all'indirizzo PEC del soggetto ospitante ([dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)) entro la data di scadenza della presente.
- b. Le Parti si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che si dovranno/vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitarie e/o di libera professione.

**ART. 8 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

Premesso che UniCamillus ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231 (di seguito “Modello Organizzativo 231”) pubblicati sul sito Internet [www.unicamillus.org](http://www.unicamillus.org), il Convenzionato dichiara espressamente di aver preso atto del “Codice Etico e del Modello Organizzativo 231” adottati dall’Università UniCamillus, e si impegna ad osservare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e in ossequio alle disposizioni e a comunicare altresì ogni e qualsiasi possibile violazione del Codice Etico e del Modello di cui dovesse venire a conoscenza, così come dei protocolli e procedure ad esso connessi, all’Organismo di Vigilanza dell’Università UniCamillus, all’indirizzo e-mail [odv@unicamillus.org](mailto:odv@unicamillus.org).

L’A.O.U. di Cagliari prende altresì atto che, in caso di inosservanza degli impegni di cui alla presente dichiarazione, UniCamillus potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

**ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività e nelle comunicazioni tra le parti, sono trattati ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).

Il titolare del trattamento, dei dati personali eventualmente raccolti durante lo svolgimento delle attività relative alla presente Convenzione, è UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, con sede legale in Via di Sant’Alessandro 8, 00131 - Roma. L’Università ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: [dpo@unicamillus.org](mailto:dpo@unicamillus.org)

Le parti si obbligano reciprocamente a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse o delle quali venissero in possesso nell’espletamento di quanto previsto nel presente accordo; a non divulgare e a non utilizzare tali dati e informazioni per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui alla presente Convenzione.

**ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo.
- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.
- c. Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di ROMA.

**ART. 10 bis – RIMBORSO SPESE**

Per attività di tirocinio curriculare rivolte agli studenti di soggetti proponenti privati riconosciuti, dovrà essere previsto un contributo economico a titolo di rimborso spese a favore dell’Azienda, nella sua qualità di soggetto ospitante; il rimborso è quantificato sulla base del costo orario dello straordinario previsto dal C.C.N.L. di riferimento del tutor individuato per ogni ora di attività svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Non è previsto alcun rimborso spese a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nel caso in cui i tirocinanti siano dipendenti a tempo indeterminato della stessa e l’attività di tutoraggio sia effettuata da un Direttore di Struttura Complessa della medesima Azienda.

**ART. 10 ter – SPESE**

Sono per intero a carico del soggetto promotore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l’imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_.

**ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

- a. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe.
- b. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.
- c. Ciascuna parte autorizza l'altra a pubblicare il proprio logo sul sito istituzionale, sui social, sulla brochure, sul volantino e in altro materiale informativo al fine di dare maggiore visibilità alla presente convenzione.
- d. UniCamillus informa che, in adempimento al D.L. 24/ 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. “Decreto Whistleblowing”), ha attivato un canale di segnalazione interno Whistleblowing tramite la piattaforma informatica WhistleLink accessibili dal sito dell’Ateneo alla pagina [www.unicamillus.org/it/whistleblowing](http://www.unicamillus.org/it/whistleblowing)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

Università UniCamillus  
**Il Rettore**  
*Giovan Crisostamo Profita*

L’A.O.U. di Cagliari  
**Il Direttore Generale**  
*Dott.ssa Chiara Seazzu*